

Consiglio Italiano per i Rifugiati (CIR)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DELL'ALBO DEGLI ESPERTI, DEI COLLABORATORI E DEI FORNITORI DI SERVIZI PROFESSIONALI (Persone Fisiche e Giuridiche), DEL CONSIGLIO ITALIANO PER I RIFUGIATI E PER LA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo degli esperti, dei collaboratori e dei fornitori di servizi (Persone Fisiche e Giuridiche) del Consiglio Italiano per i Rifugiati (di seguito "Regolamento").
2. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano altresì, in analogia a quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 ed al decreto legislativo 50 del 18 Aprile 2016, dalle norme del codice civile ove applicabili, nonché in base alle regole ed alle prassi interne di selezione e gestione del personale, le procedure per il conferimento di incarichi ad esperti, collaboratori ed a fornitori di servizi professionali (Società di Servizi).
3. L'Albo è lo strumento di cui si avvale il Consiglio Italiano per i Rifugiati per l'eventuale conferimento di incarichi di collaborazione, nel rispetto del principio di trasparenza, al fine di corrispondere ad esigenze emergenti, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale, cui il CIR non potrebbe far fronte con tempestività ed avvalendosi del solo personale in servizio. Il conferimento di un incarico deve essere preceduto dall'accertamento dell'indisponibilità oggettiva, nell'ambito del personale in servizio, delle specifiche professionalità in grado di supportare le sopravvenute attività.
4. Il conferimento dell'incarico è correlato ad un progetto, una convenzione e/o un accordo, o ad altri atti, anche diversamente denominati, la cui attuazione fa capo al CIR.
5. L'iscrizione all'Albo non comporta automaticamente e necessariamente il conferimento degli incarichi da parte del Consiglio Italiano per i Rifugiati.

Art. 2

Procedura di accreditamento per l'iscrizione all'Albo

1. La formazione e l'aggiornamento dell'Albo sono finalizzati all'individuazione, in ossequio al principio di trasparenza, di soggetti qualificati in possesso dei requisiti richiesti ai quali poter eventualmente affidare, specifici incarichi di collaborazione.

2. L'attivazione di una selezione attraverso l'Albo può essere preceduta da apposita Comunicazione sul sito istituzionale del CIR www.cir-onlus.org

3. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, una Commissione di valutazione avrà il compito di verificare il possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione. La predetta attività di verifica può contemplare anche un colloquio con l'interessato volto ad approfondire alcuni elementi dichiarati nella domanda di iscrizione.

4. Resta fermo l'obbligo a carico dell'iscritto, ai fini del mantenimento dell'iscrizione, di comunicare al CIR con tempestività qualsivoglia variazione relativamente ai requisiti di iscrizione precedentemente dichiarati.

5. L'iscrizione all'Albo non comporta l'instaurazione con il CIR di alcun rapporto, di collaborazione o di altra natura, né autorizza l'iscritto a spendere, in qualsivoglia contesto, il nome del CIR o la qualifica di esperto, collaboratore, fornitore del CIR, o equivalente. L'iscrizione, pertanto, non determina l'acquisizione di alcun titolo e/o qualifica.

6. Ogni utilizzo improprio da parte dell'iscritto del nome del CIR, ovvero l'utilizzo improprio della condizione di iscritto alla stregua di titolo e/o di qualifica di esperto/collaboratore può comportare la cancellazione d'ufficio dall'Albo.

7. Gli interessati possono presentare domanda di iscrizione all'Albo, in una delle seguenti modalità:

- trasmettendo il proprio CV (o profilo aziendale) in formato elettronico datato e sottoscritto, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e al **Modello di iscrizione** (Allegato 1) scaricabile sul sito del CIR, al seguente indirizzo di posta elettronica alboesperti@cir-onlus.org

- consegnando il proprio CV in formato cartaceo datato e sottoscritto, unitamente alla copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità e al **Modello di iscrizione** (Allegato 1) scaricabile sul sito del CIR, al seguente indirizzo Via del Velabro,5/a - 00186 Roma

8. L'iscrizione potrà avvenire per al massimo 3 delle seguenti categorie delle quali si riportano a titolo esemplificativo e non esaustivo delle sotto-categorie:

A) **Categoria “Economica”**: Assistenza Tecnica in ambito Economico, Auditors, Supporto Contabile, Esperto Rendicontazione.

B) **Categoria “Amministrativa”**: Operatore Amministrativo, Segreteria, Supporto Amministrativo di Progetto.

C) **Categoria “Giuridica”**: Esperto Legale, Avvocato (amministrativista, civilista), Operatore Legale, Operatore Socio-Legale, Advocacy Officer.

D) **Categoria “Medico-Sociale”**: Medico Specialista, Psichiatra, Psicologo, Assistente sociale, Mediatore, Antopologo.

E) **Categoria “Formazione”**: Formatore, Ricercatore, Educatore, Tirocinio, Risorse Umane, Insegnante L2.

F) **Categoria “Profili Specifici di Progetto”**: Project Manager, Esperto cooperazione internazionale, Project Assistant, Operatrice RVA, Coordinatore SPRAR, Coordinatore struttura MSNA, Altro.

Il CIR non assume alcuna responsabilità in caso di inefficaci comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nel CV.

L'Ufficio competente è l'Ufficio Risorse umane ed il Responsabile del procedimento è Barbara Domeneghetti.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al seguente indirizzo e-mail: alboesperti@cir-onlus.org con il seguente oggetto: Albo Esperti.

PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

Art. 3

Presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Possono essere conferiti incarichi di collaborazione con contratti di lavoro autonomo o servizi, per rispondere a specifiche e motivate esigenze del CIR, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale che con il conferimento dell'incarico si intendono soddisfare.
2. I predetti conferimenti possono avvenire, ai sensi di quanto previsto in precedenza, qualora ricorrano contestualmente i seguenti presupposti:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità del CIR. Pertanto, l'oggetto dell'incarico deve essere definito, circoscritto e predeterminato e indicare i risultati attesi, gli obiettivi cui è specificatamente preordinato e ogni altro dettaglio idoneo ad individuare il risultato;
 - b) la prestazione deve essere di natura qualificata;
 - c) la durata del rapporto deve essere coerente con lo scopo e con la natura degli obiettivi dedotti nel contratto di collaborazione;
 - d) proporzionalità tra i compensi erogati all'incaricato e le utilità conseguite dal Consiglio Italiano per i Rifugiati.

Art. 4

Procedure di selezione per il conferimento di incarichi ad esperti, collaboratori e fornitori (persone fisiche e giuridiche) iscritti all'Albo del Consiglio Italiano per i Rifugiati

L'individuazione degli esperti, dei collaboratori e dei fornitori, nell'ambito delle professionalità iscritte all'Albo, avviene nel rispetto delle seguenti procedure:

- a) il Responsabile del CIR che, nell'ambito di un programma, di un progetto, di una convenzione e/o di un accordo, ovvero a seguito di altro atto diversamente denominato, abbia riscontrato la necessità di avvalersi di specifici profili professionali, trasmette all'Ufficio Risorse Umane richiesta (anche verbale) di avvio della procedura di selezione, contenente la descrizione delle esigenze

istituzionali, di natura temporanea, straordinaria ed eccezionale che con il conferimento dell'incarico si intendono soddisfare, le motivazioni che ne fondano il ricorso, nonché i requisiti tecnico - professionali correlati all'attività da svolgere.

b) L'Ufficio Risorse Umane procede all'interrogazione dell'Albo, tenendo conto dei requisiti tecnico - professionali specifici indicati dal richiedente e ad attivarsi con apposita comunicazione (eventuale) sul sito, qualora non ritenga sufficienti ed adeguati i profili già presenti in Albo e comunque nel caso in cui si voglia sollecitare ulteriori iscrizioni per i profili di cui alla ricerca.

c) Acquisiti i CV presenti in Albo (anche a seguito di eventuali iscrizioni ulteriori attraverso sollecitazione all'iscrizione inserita sul sito con una durata di almeno 10 gg lavorativi) la Commissione effettua la valutazione comparativa dei curricula, al fine di accertare l'esistenza dei requisiti tecnico - professionali specifici necessari per lo svolgimento delle attività.

d) La Commissione di selezione può convocare i candidati (anche Società di Servizi nella persona dei loro professionisti incaricati per tema) per un colloquio individuale, atto a verificarne le effettive conoscenze teorico-pratiche, nonché le caratteristiche psicoattitudinali, con riferimento alle attività oggetto dell'incarico e ai titoli dichiarati.

e) La Commissione si riserva il diritto di effettuare le opportune verifiche, nonché di visionare i titoli e le eventuali pubblicazioni indicate nel curriculum vitae o profilo del fornitore.

f) La Commissione di selezione formula la graduatoria. La medesima non procede alla formazione della graduatoria qualora nessuno dei curricula estratti dall'Albo sia ritenuto idoneo.

g) Dei lavori della Commissione viene redatto apposito verbale, nel quale si dà atto dell'intera procedura, dei criteri di selezione e delle risultanze delle interrogazioni dell'Albo, nonché degli esiti dell'eventuale colloquio individuale.

h) Il verbale contenente gli esiti della procedura viene trasmesso al Direttore (o soggetto del CIR preposto alla firma del Contratto) ai fini del conferimento dell'incarico e del perfezionamento dell'iter amministrativo.

i) Il Direttore (o soggetto del CIR preposto alla firma del Contratto) prima di conferire l'incarico, può sottoporre i professionisti individuati dalla Commissione di selezione ad un ulteriore colloquio individuale.

Art. 5

Possibilità per altri Partners del CIR di attingere all'Albo degli Esperti

1. Il Consiglio Italiano per i Rifugiati considera l'Albo un valore e, pertanto, prevede la possibilità che lo stesso possa essere utilizzato anche da altri Partners del Consiglio Italiano per i Rifugiati, su espressa richiesta da parte di questi ultimi e previa autorizzazione del CIR.

2. Il CIR mette a disposizione il proprio Albo, al fine di creare opportunità e valorizzare le professionalità in esso presenti. Resta inteso che il CIR è estraneo a qualsivoglia procedura volta al conferimento dell'incarico da parte del Partner limitando il proprio intervento all'estrazione dei curricula sulla base dei requisiti forniti dal richiedente.

3. I Partners che desiderano attingere all'Albo per la ricerca di profili professionali cui conferire incarichi dovranno osservare la seguente procedura:

- a) Trasmettere al CIR la richiesta di autorizzazione ad interrogare l'Albo completa del profilo professionale da selezionare;
 - b) Il CIR procede ad estrarre i profili compatibili con le esigenze manifestate dal Partner.
 - c) Il CIR trasmette i profili estratti al richiedente.
4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il CIR non partecipa alle attività di valutazione dei curricula e di selezione dell'incaricato. Pertanto, grava esclusivamente sul Partner richiedente la responsabilità della selezione e, quindi, della scelta del soggetto cui conferire l'incarico secondo la tipologia e le modalità in uso presso il Partner medesimo.

Art. 6

Cancellazione dall'Albo

I soggetti iscritti all'Albo del Consiglio Italiano per i Rifugiati vengono cancellati dallo stesso qualora:

- a) inoltrino formale richiesta di cancellazione;
- b) abbiano utilizzato in maniera impropria il nome del CIR o la condizione di iscritto;
- c) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, i principi di comportamento del CIR e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al CIR, anche di immagine;
- d) abbiano violato, nello svolgimento dell'incarico ricevuto, gli obblighi di riservatezza, ovvero versando in condizioni di conflitto di interessi non si siano astenuti.

Art. 7

Trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.

(Normativa sulla Privacy 2016/679 – GDPR)

1. Il trattamento dei dati personali dei richiedenti l'iscrizione e degli iscritti è finalizzato unicamente alla formazione dell'Albo ed al conferimento di incarichi di collaborazione.
2. Il titolare del trattamento è il Consiglio Italiano per i Rifugiati con sede legale in Via del Velabro,5/a- 00186 Roma. Il responsabile del trattamento è nominato con apposito atto del titolare del trattamento.
3. Il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari al perseguimento delle sopracitate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.
4. I dati potranno essere portati a conoscenza o comunicati ai soggetti anche terzi a vario titolo coinvolti nello svolgimento dell'incarico.
5. In qualunque momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in

violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste vanno rivolte al titolare del trattamento tramite e-mail, all'indirizzo alboesperti@cir-onlus.org.

7. L'autorizzazione al trattamento dei dati personali, nei modi e per le finalità sopra descritte, costituisce condizione per l'iscrizione all'Albo. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di iscrizione e il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.

La Responsabile delle Risorse Umane

Barbara Domeneghetti